ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO

N. 14079/2019 R.G.

della dott.ssa **Maria ITALIANO,** nata a Palermo il 5 gennaio 1970 (c.f. TLNMRA70A45G273V), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Beatrice Miceli (C.F. MCLMBT63P58H743F - fax 091.6251857 - pec mariabeatrice.miceli@avvsciacca.legalmail.it) e dall'avv. Mariagrazia Liotta (C.F. LTTMGR84T61A089Y – pec: mariagrazialiotta@pecavvpa.it, fax: 0916251857) ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Roma, nella via Antonio Stoppani n. 1,

CONTRO

- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze,** il **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,** nella persona dell'attuale rappresentante legale, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

- la **Commissione Esaminatrice della procedura selettiva per titoli per la copertura di 461 posti di Giudice Tributario,** nella persona dell'attuale rappresentante legale;

E NEI CONFRONTI DI

- **prof. avv. Antonino BARLETTA** (C.F. BRLNNN72H24C351Y), nato il 24 giugno 1972, collocato nella graduatoria definitiva di merito alla posizione **nr. 581**, pec: antonino.barletta@milano.pecavvocati.it;

- **dott. Natale CARELLI** (C.F. CRLNTL47B25L049C), nato il 25 febbraio 1947, collocato nella graduatoria definitiva di merito alla posizione **nr. 149**, pec: natale.carelli@pecsicura.it;

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

- **dott. Alessandro Casagrande**, nato il 14 ottobre 1957, collocato nella graduatoria definitiva di merito alla posizione **nr. 736**, e residente in via Vecchia di Plodio, 21, Carcare (SV);

- **dott. Natale Monsurrò**, nato il 4 agosto 1959, collocato nella graduatoria definitiva di merito alla posizione **nr. 471**, e residente in via Via Col di Lana, 18, Ciampino;

- nonchè nei confronti di tutti i candidati collocati **dalla posizione nr. 148 alla**

posizione nr. 797 della graduatoria definitiva della procedura selettiva per titoli per la copertura di n. 461 posti di giudice tributario (di cui 8 riservati alle sedi di Bolzano) approvata con Delibera n. 1677/2019/IV del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, pubblicata il 23 ottobre 2019, e che, in caso di accoglimento (nei sensi che saranno spiegati di seguito) del presente ricorso sarebbero superati dalla dott.ssa Italiano (e nei confronti dei quali si chiede sin d'ora che venga valutata l'opportunità di ordinare l'integrazione del contraddittorio, occorrendo anche a mezzo di notifica per pubblici proclami),

PER L'ANNULLAMENTO

A) dei seguenti atti/provvedimenti già impugnati attraverso il ricorso introduttivo del presente giudizio:

a) della **Delibera n. 243/2019/IV, pubblicata in data 21 febbraio 2019**, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato in via definitiva la graduatoria di merito del concorso per la copertura di n. 461 posti di giudice tributario (di cui n. 8 riservati alle sedi di Bolzano), contenente l'elenco dei collocati in posizione utile nel quale non figura la ricorrente;

b) della **graduatoria generale di merito** (elenco A) contenuta/allegata nella/alla delibera impugnata sub a), nella parte in cui la ricorrente non risulta collocata in posizione utile e, piuttosto, risulta ricoprire soltanto la **posizione n. 877, con 22,25 punti**;

c) della **Delibera n. 1812/IV/2016 – Bando n. 6/2016**, pubblicato in G.U., 4° serie speciale del 5 agosto 2016, n. 62 contenente i criteri di attribuzione del punteggio, nella parte in cui, come interpretati dalla Commissione, hanno svantaggiato la ricorrente nell'attribuzione del punteggio;

d) dei verbali di valutazione dei titoli della ricorrente, di cui non si conoscono gli estremi ed i cui contenuti sono ignoti, nella parte in cui hanno comportato l'attribuzione di soli 22,25 punti;

e) dell'avviso contenente "*Informazioni sul concorso per i posti vacanti di giudice tributario*", pubblicato in data 13 giugno 2018 (e, dunque, a distanza di anni dal bando) e degli allegati allo stesso tra cui : **e1)** all.1 **verbale** di "*analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016*",

nella parte in cui contiene disposizioni che, come interpretate dalla Commissione, hanno svantaggiato la ricorrente nel procedimento di attribuzione del punteggio per titoli di cui alla Tabella E (allegata al d.lgs. 545/92), colonna C e colonna F; **e2)** all. 4 **tabella** redatta dalla Commissione di "*valutazione delle attività sovrapposte*", nella parte in cui, alla riga F, colonna C4, si è stabilito che, nel caso di contemporaneità tra attività di docente di ruolo ed attività comprese nella categoria F, vada attribuito punteggio per la sola attività ricadente nella categoria F;

f) ove occorra e per quanto di ragione, di nota (prot. n. 225/2019) con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria avrebbe inteso riscontrare istanza di correzione in autotutela di graduatoria transitoria ed oggi superata dalla graduatoria definitiva pubblicata in data 21 febbraio 2019;

g) ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di approvazione delle delibere di nomina relative al concorso esterno per i posti vacanti di giudice tributario bando n.6/2016, adottato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 4 giugno 2019 e pubblicato il successivo 18 giugno 2019;

h) ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di approvazione delle delibere di nomina relative al concorso esterno per i posti vacanti di giudice tributario bando n.6/2016, adottato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 21 maggio 2019 e pubblicato il 3 giugno 2019;

i) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto o possa derivare pregiudizio alla ricorrente e del quale la stessa non ha notizia.

B) degli atti/provvedimenti impugnati attraverso il presente ricorso per motivi aggiunti:

a) della **Delibera n. 1677/2019/IV, pubblicata in data 23 ottobre 2019**, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato in via definitiva la graduatoria di merito del concorso per la copertura di n. 461 posti di giudice tributario (di cui n. 8 riservati alle sedi di Bolzano), contenente l'elenco dei collocati in posizione utile nel quale non figura la ricorrente;

b) della **graduatoria generale di merito** (elenco A) contenuta/allegata nella/alla delibera impugnata sub a), nella parte in cui la ricorrente non risulta collocata in posizione utile e, piuttosto, risulta ricoprire soltanto la **posizione n. 798, con 22,25**

punti;

c) ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di approvazione delle delibere di nomina relative al concorso esterno per i posti vacanti di giudice tributario bando n.6/2016, adottato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta dei 12 e 19 novembre 2019 e pubblicato il 21 novembre 2019;

d) ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di approvazione delle delibere di nomina relative al concorso esterno per i posti vacanti di giudice tributario bando n.6/2016, adottato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 3 dicembre 2019 e pubblicato il 16 dicembre 2019;

e) ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di approvazione delle delibere di nomina relative al concorso esterno per i posti vacanti di giudice tributario bando n.6/2016, adottato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 10 dicembre 2019 e pubblicato il 17 dicembre 2019;

f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto o possa derivare pregiudizio alla ricorrente e del quale la stessa non ha notizia.

FATTO

Con atto notificato e depositato il 21 giugno 2019, la dottoressa Italiano ha proposto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi ritualmente traposto, in seguito alla notifica di atto di opposizione ex art. 10 del D.P.R. 1199/71, innanzi a codesto ecc.mo TAR, e meglio individuato con il numero di ruolo indicato in epigrafe.

La dottoressa Italiano ha impugnato, nello specifico, la Delibera n. 243/2019/IV pubblicata il 21 febbraio 2019, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato la graduatoria definitiva di merito del concorso per la copertura di n. 461 posti di giudice tributario (di cui n. 8 riservati alle sedi di Bolzano), contenente l'elenco dei collocati in posizione utile ("Elenco A - Graduatoria" ed "Elenco A/bis - Graduatoria Bolzano").

Nell'elenco allegato alla Delibera, contenente la graduatoria generale di merito, la dottoressa risultava, infatti, collocata alla posizione – non utile – n. 877, con 22,25 punti.

Sembra opportuno ricordare che la dottoressa Italiano, vista la pubblicazione, in data 13 giugno 2018, di avviso contenente "*Informazioni sul concorso per i posti*

vacanti di giudice tributario", con avvio di procedura di riesame di precedente graduatoria e pubblicazione di ulteriore "*documentazione di concorso*" e introduttiva di criteri aggiuntivi a quelli già noti (nello specifico, per la parte di interesse, verbale datato 23 maggio 2017 recante "*analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016*" e "*Tabella valutazione attività sovrapposte*", atti entrambi impugnati) aveva raccolto l'invito alla descrizione di eventuali errori ed inviava istanza di rettifica (invero due, datate 11 e 19 giugno 2019).

Tali istanze rimanevano prive di riscontro, in quanto l'amministrazione riteneva di rispondere soltanto alla nota inviata dalla ricorrente prima della pubblicizzazione delle nuove informazioni sui criteri e, dunque, prima dell'avvio della procedura di riesame.

Con il ricorso ha, quindi, impugnato gli atti sopra descritti alla luce di tre motivi: con il primo ha censurato la violazione del principio di trasparenza e predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e distinto la censura in due parti, la parte A sulla mancata valutazione dell'attività di docente e la parte B sulla mancata valutazione dell'incarico di Amministratore presso società Cooperativa; con il secondo motivo ha censurato, per ragioni analoghe, la mancata valutazione di più incarichi svolti presso società di capitali; con il terzo motivo ha introdotto ulteriori profili di disparità di trattamento.

Nelle more della fissazione e celebrazione dell'udienza camerale, con Delibera n. 1677/2019/IV, pubblicata in data 23 ottobre 2019, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato in via definitiva ulteriore graduatoria di merito del concorso per la copertura di n. 461 posti di giudice tributario (di cui n. 8 riservati alle sedi di Bolzano).

Nella Delibera si da atto della intervenuta revoca delle domande di partecipazione da parte di taluni candidati alla copertura dei posti, della mancata presentazione alle convocazioni da parte di altri candidati, nonché di ulteriori modifiche sui punteggi e relative posizioni in graduatoria di alcuni altri concorrenti e, ritenuto che le suddette variazioni e gli scorrimenti hanno modificato notevolmente la graduatoria, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha deliberato di pubblicare la graduatoria come risultante all'esito delle modiche apportate.

La dottoressa Italiano risulta, oggi, collocata alla posizione n. 798, con i medesimi 22,25 punti e con ciò si evince che le citate istanze di rettifica in autotutela (già in atti) non sono state esaminate.

Invero i vizi inficianti la Delibera del 23 ottobre 2019, con allegata graduatoria, sono gli stessi che, anche in via derivata, invalidavano la precedente e pertanto la ricorrente propone il presente ricorso che è affidato alle medesime censure già sollevate nel ricorso introduttivo del giudizio e che, di seguito, verranno riportate.

In via preliminare rispetto alla prospettazione dei motivi di ricorso, si ritiene utile specificare quanto segue,

SULL'INTERESSE A RICORRERE

I motivi di ricorso che verranno esplicitati di seguito renderanno evidente che la dott.ssa Italiano ritiene che non le siano stati erroneamente attribuiti:

- 12,5 punti, per l'attività di docenza e per ogni incarico come amministratore/sindaco di società di capitali (nell'ipotesi in cui si accolgano sia il primo che il secondo motivo di ricorso);
- 2 punti, nell'ipotesi in cui si ritenga fondato unicamente il profilo sub A) del primo motivo di ricorso;
- 0,50 punti, nell'ipotesi in cui si ritenga fondato unicamente il profilo sub B) del primo motivo di ricorso.
- 2,5 punti, nell'ipotesi in cui si ritengano fondati entrambi i profili (sub A e sub B) del primo motivo di ricorso.

Nella prima ipotesi il punteggio della ricorrente andrebbe da 22,25 a 34,75, con conseguente sua collocazione alla posizione **n. 148** (in luogo della 798^ oggi ricoperta).

Nella seconda, nella terza e nella quarta ipotesi, il punteggio andrebbe a 24,25 ovvero a 22,75 ovvero a 24,75, cosicché la dottoressa Italiano otterrebbe un migliore posizionamento in graduatoria, con ricollocazione alla posizione **n. 581** oppure **n. 736** oppure **n. 552**.

Anche l'avanzamento di poche posizioni costituisce un vantaggio indiscutibile e, visto che la vigenza della graduatoria - soggetta a scorrimento- è stata **deliberata in tre anni** dall'approvazione (Risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1 del 20 marzo 2018, richiamata dalle Delibere di approvazione della

graduatoria, cfr. all.), alla migliore collocazione in graduatoria corrisponde un più immediato ottenimento dell'incarico.

MOTIVI

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI AGLI ARTT. 8 E 12 DEL D.P.R. 487/94 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 4 DEL D.LGS. 545/1992 E DELL'ALLEGATA TABELLA E) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA (ART. 6 DEL BANDO 6/2016) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI TRASPARENZA – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' – ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/1990 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 septies DELLA L.N. 241/1990 E SS.MM.II. - NULLITA' PER VIOLAZIONE DI GIUDICATO – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

A) Come si è esposto in punto di fatto, i criteri di attribuzione del punteggio per titoli, per espresso rinvio operato dal bando di concorso n. 6/2016, sono quelli di cui alla tabella E) allegata al d.lgs. 545/92, avente ad oggetto: “Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie”.

Tale tabella è suddivisa in due sezioni:

a) titoli di servizio, distinti in servizi prestati nella magistratura, attività professionali, docenze, impiego pubblico, attività alle dipendenze di terzi e attività di amministratore/sindaco/dirigente in società di capitali e

b) titoli accademici o di studio.

Per ogni punto, che contiene ulteriori elenchi utili a collocare l'attività prestata nell'una o nell'altra categoria, è previsto il punteggio attribuibile per anno o frazione di anno maggiore di sei mesi.

Il bando – art. 6, comma 2 – contiene precisazioni utili alla corretta compilazione

della domanda nonché, alla lettera g), la disciplina relativa all'esercizio “contemporaneo di più professioni indicate nella medesima voce di “Attività professionali” di cui alla “tabella E””; sono, poi, aggiunti esempi illustrativi del funzionamento della clausola di non sovrapponibilità (per es. “l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene valutata”).

La ricorrente ha prestato attività di docente di ruolo, dal giorno 1 settembre 2008 al 30 ottobre 2016: 8 anni, corrispondenti a 2 punti (0,25 per anno); ciò malgrado la colonna relativa all'attribuzione di detto punteggio riporta “0”.

La mancata attribuzione del punteggio riconoscibile per tale servizio scaturirebbe dall'applicazione della “tabella di valutazione delle attività sovrapposte”, pubblicata in uno all'avviso del 13 giugno 2018 e, dunque, ad avviso per nulla riconducibile al bando di concorso ed ai criteri richiamati.

Tale tabella (indipendentemente dalla legittimità di una sua creazione e della pretesa applicabilità a procedura indetta in data antecedente) contiene una griglia che potrebbe essere descritta come un piano cartesiano, recante sia sul piano delle ascisse che delle ordinate l'elenco delle attività comprese nella tabella E, indicate con le lettere da A ad F: incrociando, per sovrapposizione, un'attività rispetto ad un'altra si individua la casella corrispondente e recante la percentuale di punteggio da riconoscersi per l'una e per l'altra.

L' “incrocio” riguardante la dottoressa Italiano risulta particolarmente svantaggioso perché, nel caso di sovrapposizione tra colonna C4 (servizio come insegnante di ruolo) ed F (Dirigente - Amministratore- Sindaco in società di capitale), la commissione attribuisce il 100% del punteggio spettante per F e lo 0% del punteggio spettante per C4.

A prescindere da ciò, non può non considerarsi che la tabella, allegata a verbale del 23 maggio 2017 e pubblicata il 13 giugno 2018 (e, dunque, a distanza di anni dalla data di pubblicazione del bando), ha illegittimamente modificato la legge speciale della procedura, introducendo nuovi e più stringenti criteri relativamente all'attribuzione dei punteggi per le attività dichiarate dai concorrenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

L'illegittimità appare evidente allorchè si considerino i contenuti degli artt. 8 (“Concorso per titoli ed esami”) e 12 (“Trasparenza amministrativa nei procedimenti

concorsuali”) del D.P.R. 487/1994 (e, cioè, del Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi) e si presti attenzione alla circostanza che il bando di concorso pubblicato prevede, all'art. 3, comma 2, lett. G, che nella domanda sono dichiarati (e valutati) “i servizi e/o le attività eventualmente prestati e valutabili in base alla Tabella “E” **vigente al 12.9.2016,** (che è il termine di presentazione delle domande, nda) che sarà pubblicata nel sito internet del Consiglio unitamente al modulo di domanda...”.

Nella buona sostanza non avrebbero potuto “integrarsi” criteri o crearsi nuove tabelle dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande e l'avere utilizzato criteri diversi da quelli previsti dal bando (e, peggio, contrastanti con esso) inficia i risultati.

Nel caso di specie l'utilizzo di una tabella diversa dalla originaria e creata a distanza di anni dalla procedura e, addirittura, dopo la pubblicazione di una graduatoria transitoria (quando, dunque, era persino possibile calcolare gli effetti che la modifica dei criteri avrebbe determinato) ha creato grave pregiudizio alla ricorrente, la quale si è vista omettere del tutto il punteggio (2 punti) relativo all'attività di docenza che, secondo le previsioni della lex specialis, avrebbe dovuto trovare pieno apprezzamento.

Nella buona sostanza, l'introduzione, in un momento successivo a quello di adozione del bando, di nuovi ed ulteriori criteri contrastanti con quelli indicati nella lex specialis, determinando preclusioni alla valutazione di titoli che invece il bando consente, deve ritenersi costituire illegittima disapplicazione e modificazione ex post delle regole del concorso, le quali si cristallizzano con la pubblicazione del bando.

La mancata considerazione di questo principio, pacifico e già affermato ripetutamente anche con riferimento alla procedura contestata (cfr., per es., TAR Lazio – Roma, n. 5369/2019), permette alla ricorrente, da un canto, di richiamare il contenuto dell'art. 21/septies della l. 241/90 (per l'ipotesi in cui volesse essere sostenuta un'intempestività dell'impugnazione) e, dall'altro, di auspicare che voglia essere scongiurato il pericolo di pronunciamenti contrastanti, nel rispetto di esigenze di certezza giuridica e di stabilità.

Si insiste, dunque, affinché venga ritenuta condivisibile la censura sopra formulata e, conseguentemente, affinché la graduatoria impugnata venga annullata limitatamente alla posizione della ricorrente e venga rivalutato il punteggio attribuitole, **da 22,25 a 24,25**.

* * *

B) Analogamente, è illegittimo il mancato riconoscimento di 0,50 per l'incarico di Amministratore presso la Soc. Coop. Master, che avrebbe dovuto comportare il riconoscimento di ulteriori 0,5 ai 7,5 punti già riconosciuti.

Per le medesime ragioni esposte sopra e relative all'impossibilità di modificare e/o disapplicare le regole del bando a posteriori deve ritenersi illegittimo il punto 11 del documento (allegato al verbale pubblicato il 13 giugno 2018 e qui impugnato sub e ed e.1) che ha introdotto un limite alla valutazione del punteggio già previsto al momento della pubblicazione del bando e che si è concretizzato nella previsione di un riconoscimento solo agli amministratori di società di capitale.

In ogni caso, in questo caso, lo 0,50 in più dovrebbe essere riconosciuto alla ricorrente anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere consentita (come, invero, non si vuole neppure ipotizzare) l'introduzione ex post di criteri di valutazione del punteggio più stringenti rispetto a quelli previsti dalla lex specialis.

Ed invero, il punto 11 esclude espressamente soltanto il riconoscimento di punteggio per "l'attività di amministratore per società in accomandita semplice o altre società genericamente indicate" e lo ammette genericamente per gli "amministratori di società di capitali": ebbene, le società cooperative sono assimilate alle società di capitali, ai sensi degli artt. 2511, 2518 e 2519 del codice civile.

Tali articoli dispongono, rispettivamente, che le cooperative "sono società a capitale variabile", "per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio..." (la separazione del patrimonio sociale rispetto a quello dei singoli soci è caratteristica peculiare delle società di capitali) e, in ultimo, che "per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni" (in questo senso anche la giurisprudenza, cfr., ex multis, Consiglio di Stato nr. 4901/2008: "… la disciplina codicistica, segnatamente a seguito della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17.01.2003, n. 6 (recante "riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative") ha sancito una sostanziale assimilazione delle società cooperative alle società di capitali.").

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI AGLI ARTT. 8 E 12 DEL

D.P.R. 487/94 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 4, DEL D.LGS. 545/1992 E DELLA TABELLA E) ALLEGATA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (ART. 6 BANDO 6/2016) - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' – ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/1990 E SS.MM.II. - – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

Le norme calendate appaiono violate anche per ulteriore contrasto del verbale del 23 maggio 2017 (che sarebbe stato pubblicato solo il 13 giugno 2018) con l'art. 6, comma 2, lett. g) del bando di concorso.

Tale verbale del 23 maggio 2017 recante "analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016", prevede, al punto 3 che "Non possono essere valutate più attività contemporanee, **comprese nella stessa categoria professionale** della tabella E".

La, sopra citata, disposizione del bando stabilisce, diversamente, che "da luogo ad un unico punteggio il contemporaneo esercizio di **più professioni** indicate nella medesima voce di "Attività professionali" di cui alla "Tabella E"" : il tenore della previsione e l'esemplificazione che è esposta a seguire - che descrive il caso della professione di avvocato sovrapposta a quella del revisore - permettono di dedurre che non possono produrre duplicazioni di punteggio più professioni che si sovrappongano.

Diversamente, nulla dice il bando (che non prevede limitazioni espresse) riguardo a punteggio relativo **a più incarichi riconducibili alla stessa professione**, che, deve dedursene, sono tutti valutabili e possono, tutti, dar luogo ad attribuzione di punteggio.

Ancora una volta, dunque, l'introduzione di un criterio successivo alla pubblicazione del bando ed alla presentazione delle domande dei partecipanti, comportante regole nuove, diverse e contrastanti con la lex specialis si traduce in un'illegittima disapplicazione del bando di concorso e modifica illegittimamente le norme alle quali deve attenersi la selezione pubblica.

Nuovamente ne appare svalutato il curriculum della ricorrente, la quale non ha

beneficiato del riconoscimento del punteggio dovutole per i titoli relativi ai molteplici incarichi svolti presso società di capitali, elencate nell'apposita sezione della domanda.

Il punteggio attribuito per questa categoria è stato di **7,5 punti piuttosto che dei 18 (o 17,5)** effettivamente spettanti.

III

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 L. 241/90 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – DIFETTO DI PRESUPPOSTO NELLA SCELTA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

Senza recesso dai precedenti argomenti, va rilevato che il verbale del 23 maggio 2017, pubblicato in data 13 giugno 2018 e causa delle illegittimità degli atti formatisi alla luce di esso (la graduatoria definitiva pubblicata il 21 febbraio 2019) e che si contestano con il presente rimedio, appare illegittimo sotto altri profili.

1) Tale verbale, al punto 17 (analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso), prevede che "*Per il dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni – anche se compatibili – al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time valido fino alla data del 2 febbraio 2013...*".

Nella buona sostanza, esso, da un canto, ammette la valutazione del servizio prestato in regime di tempo parziale, anche contemporaneamente ad attività libero professionale, e, dall'altro, a mezzo della tabella relativa alla valutazione delle attività sovrapposte (allegata al verbale), esclude che tale attività part-time possa essere considerata (con conseguente attribuzione di punteggio) quando è prestata contemporaneamente ad incarico di amministratore/sindaco di società (come è nel caso dell'attività di docenza part-time prestata dalla Italiano).

In altre parole, senza che venga esplicitata la ragione (invero insussistente) eventualmente giustificatrice di questa disparità di trattamento, in un caso si ammette la valutazione del servizio part-time del dipendente statale, in un altro la si esclude.

2) Similmente, il medesimo verbale del 23 maggio 2017 vieta l'attribuzione del doppio punteggio per professioni diverse (punto 3) per, poi, ammettere l'attribuzione di un doppio punteggio nel caso di lavoratore che presti la propria attività alle dipendenze di terzi e, contemporaneamente, eserciti la professione di ragioniere iscritto all'apposito albo (punto 16).

Fermo restando che è evidente che risulta richiamato del tutto a sproposito il c.d. "dovere di esclusività", delle due l'una: o, sempre, attività diverse non possono dare luogo ad attribuzione di doppio punteggio (come sembrerebbe doversi desumere dal punto 3) o, sempre, attività diverse possono determinare l'attribuzione di punteggio doppio.

Ciò che non può essere consentito è che attività diverse determinino attribuzione di punteggio doppio o meno in casi arbitrariamente indicati posteriormente rispetto alla pubblicazione del bando ed alla presentazione delle domande di partecipazione alla procedura.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus* legittimante l'accoglimento della domanda cautelare è stato ampiamente descritto.

Il danno grave ed irreparabile appare evidente, invece, alla luce della considerazione secondo cui, in assenza dell'adozione di un provvedimento cautelare, l'amministrazione concluderebbe la procedura in argomento, con conseguente negazione, alla dott.ssa Italiano, del diritto di ottenere la nomina alla quale aspira.

Sono in corso, tuttora ulteriori scorrimenti (cfr. avviso di scorrimento del giorno 4 dicembre 2019, pubblicato il successivo 5 dicembre), e pertanto l'attesa della fissazione dell'udienza di merito comporterebbe la perdita della chance di essere nominata.

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, ANCHE A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso viene notificato all'amministrazione che ha adottato i provvedimenti lesivi e, pure, a quattro controinteressati, i primi due già identificati ai fini della notifica del ricorso introduttivo, gli altri due in seguito alla pubblicazione della nuova graduatoria, e tutti individuati in ragione della copertura, da parte loro, dei posti ai quali la dott.ssa Italiano avrebbe diritto nell'ipotesi di accoglimento, totale o parziale,

delle sue rimostranze o che, comunque, supererebbe.

E, tuttavia, considerato che l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare potrebbero ritenersi incidenti anche sulle posizioni dei soggetti collocati dalla posizione nr. 148 alla posizione nr. 797 (attualmente la dott.ssa Italiano occupa la posizione n. 798) e ritenuto che il numero di tali soggetti (oltre 600) e l'enorme difficoltà di acquisire dati in ordine alla reperibilità di ognuno finirebbero per rendere oltremodo gravoso l'onere, si chiede che, sin da subito, anche ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 1199/71, voglia essere valutata l'opportunità di ordinare l'integrazione del procedimento con determinazione dei soggetti ai quali il ricorso debba, eventualmente, essere notificato e delle modalità e dei termini entro i quali debba provvedersi all'integrazione.

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede, pertanto, che voglia

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

- previa sospensione, con il provvedimento cautelare ritenuto più opportuno, nonché previa autorizzazione, qualora ritenuto necessario, all'integrazione del contraddittorio con determinazione dei soggetti ai quali il ricorso debba, eventualmente, essere notificato e delle modalità e dei termini entro i quali debba provvedersi all'integrazione, anche a mezzo di inserimento sul sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, annullare i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti spiegati con il presente ricorso.

Con vittoria di spese.

Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e che, pertanto, viene versato un contributo unificato di € 650,00.

Palermo, 19 dicembre 2019

avv. Maria Beatrice Miceli avv. Mariagrazia Liotta

Firmato digitalmente da:LIOTTA MARIAGRAZIA
Ruolo:AVVOCATO
Data:19/12/2019 16:56:08